

Le prestazioni e le collaborazioni sportive dilettantistiche

Le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche in quanto produttive di redditi diversi sono esonerate sia dal prelievo assicurativo che previdenziale. L'associativismo sportivo-dilettantistico, in quanto veicolo di promozione e sviluppo della personalità, è destinatario di molteplici normative di favore. Prima di addentrarci nelle seguenti problematiche, occorre partire dalla normativa di riferimento in materia.

L'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, stabilisce che sono redditi diversi:

“...le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.”

L'art. 69 continua specificando che:

“Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

Tali prestazioni, tuttavia, per godere di tale inquadramento normativo, devono avere le seguenti caratteristiche:

1) Essere espressione di un'attività dilettantistica, o meglio, essere rese nell'orbita di una manifestazione sportivo dilettantistica. A tal proposito occorre precisare che, così come chiarito dalla L. n. 14/2008 in sede di interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, sarà da considerare svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. Sembra chiaro, pertanto, che l'attività di un istruttore nell'ambito di un semplice corso formativo rivolto ai soci/clienti del circolo sportivo non potrà considerarsi di natura sportivo-dilettantistica, qualora il corso non sia propedeutico ad una manifestazione sportiva. Alla stessa stregua, non sarà da inquadrare in tale ambito l'attività dello sportivo dilettante, qualora venga resa nel corso di una manifestazione sportiva professionistica (es. arbitro dilettante ad una gara professionistica). Di converso, saranno da considerare attività sportivo-dilettantistiche quelle rese dai dirigenti-accompagnatori, anche in funzione di mera rappresentanza dell'ente, se finalizzata alla realizzazione dell'evento sportivo. Del resto, la stessa sentenza della Cassazione, con la sentenza del 29 luglio 2005, n. 16032, evoca la partecipazione ad attività amatoriali o agonistiche, quale indice di genuinità della natura associativa del sodalizio sportivo. Anche i collaboratori amministrativo-gestionali, per essere inquadrati in tale ambito, devono svolgere le proprie mansioni in funzione della realizzazione e dell'organizzazione di una manifestazione sportiva, tant'è che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2003, precisa che “ rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non

professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti". Sempre in relazione a tali collaborazioni, occorre osservare che le stesse, a differenza delle mere prestazioni sportivo-dilettantistiche richiamate nella prima parte dell'art. 67 Tuir, non potranno essere rese in favore del Coni o delle singole federazioni sportive, bensì solo nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E del 3 giugno 2005).

2) Non avere natura professionale. In particolare, i compensi legati a tali prestazioni, per essere inquadrati come "redditi diversi", non devono essere conseguiti nell'esercizio di arti, professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Si considerano esercitate nell'ambito di un'arte o professione tutte quelle attività che necessitano di conoscenze tecnico specialistiche direttamente collegate ad un'attività di lavorativa svolta abitualmente, ancorché non prevalente. Il termine abitualità sta ad indicare un'attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti. A tal proposito l'Enpals, con la circolare n. 13/2006, chiarisce che un'ulteriore indice di non professionalità sarebbe rinvenibile nella marginalità dei compensi erogati ed il cui ammontare non dovrebbe essere superiore ai 4.500 euro. Sempre tale Istituto Previdenziale chiarisce che "la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività. D'altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all'attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale". I parametri assunti dall'Enpals, quali indizi di professionalità, appaiono altamente condivisibili, con la precisazione che il superamento del limite dei 4.500, non può comportare un'automatica apertura della posizione previdenziale, che dovrà, invece, passare attraverso un'analisi complessiva della prestazione lavorativa e della sua interazione con l'oggetto sociale del sodalizio.

3) I compensi devono essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva e da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni, unico organo certificatore delle finalità sportive dilettantistiche.

Il nostro ordinamento, infatti, prevede, da un lato, uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi (L. n. 398/1991) e, dall'altro, riconosce una serie di norme di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti (artt. 67 e 69 Tuir). Poiché quest'ultima normativa, va spesso ad incrociarsi con la disciplina ordinaria in materia di lavoro e legislazione sociale, il Ministero del Lavoro è intervenuto con l'interpello n. 22/2010 affrontato le seguenti questioni:

- obbligatorietà delle comunicazioni al Centro per l'Impiego delle collaborazioni sportive dilettantistiche
- contrattazione collettiva applicabile a tali sodalizi
- regime previdenziale applicabile alle prestazioni lavorative
- iscrivibilità nel libro unico del lavoro dei rimborsi percepiti dai pubblici dipendenti che svolgono gratuitamente la loro prestazione.

Disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale (interpello n. 22/2010)

Le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche, ovvero amministrativo-gestionali, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 67, comma 1, Tuir, in quanto produttive di "redditi diversi", sono esonerate sia dal prelievo assicurativo (nota Inail del 19.03.2003 e circolare n. 22 del 18.03.2004), che previdenziale (circolare Enpals n.13/2006).

Sul versante degli adempimenti amministrativi, il Ministero del lavoro, nel predetto interpello, precisa che, **solo qualora la prestazione venga resa nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa**, fermo restando l'esonero da tutti gli obblighi sopra indicati, l'associazione sportiva sarà tenuta comunque alla comunicazione preventiva d'assunzione al Centro per l'Impiego, nonché all'iscrizione dei relativi compensi sul Libro unico del lavoro, anche se trattasi di meri rimborsi in favore di pubblici dipendenti che hanno prestato gratuitamente il proprio servizio. In ordine, invece, al regime previdenziale, il suddetto Dicastero, sempre nello stesso intervento, puntualizza che le prestazioni lavorative prive delle caratteristiche di cui all'art. 67 Tuir, sono soggette all'obbligo contributivo verso l'Enpals.

Com'è noto, infatti, il trattamento previdenziale per i lavoratori dello spettacolo (e in questo caso dello sport), prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e, pertanto, tutti gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, saranno soggetti ad un prelievo contributivo pari al 33% (di cui il 9,19 a carico del lavoratore e 23,81 a carico del datore di lavoro/committente) della retribuzione imponibile, che va calcolata in base ai giorni effettivi di lavoro, tenendo presente il minimale giornaliero di € 43,19.

Chiaramente, riguardo ai lavoratori dipendenti, l'imponibile previdenziale ed assicurativo va calcolato, in primo luogo, tenendo presente il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, che non sempre coincide con quello dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Pertanto, ai fini dell'inquadramento contrattuale, il suddetto intervento ministeriale suggerisce di "far riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal contratto individuale ovvero dall'applicazione continuata e non contestata di un certo CCNL"